



Tribunale di Brindisi
Sezione civile

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona del giudice Silvia Nastasia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 600235 del R.G. 2009,

tra

- attrice -

e

Banco di Napoli s.p.a. (c.f. 04485191219), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dell'avv. Umberto Marseglia

Intesa Sanpaolo s.p.a., (c.f. 00799960158), in persona del legale rappresentante p.t., anche quale succeditrice della Banco di Napoli s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Marseglia

- convenute -

Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 15.9.2021, svoltasi con le modalità della trattazione scritta.

Fatto e Diritto

1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio il Banco di Napoli s.p.a.



Premesso di aver intrattenuto, dal 1980 al 23.10.2001, il rapporto di conto corrente n.102337-77 con la Banca di Andria s.p.a., proseguito nel corso del tempo con una serie di altre banche e da ultimo facente capo all'istituto di credito convenuto, la società attrice contestava l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia e determinati attraverso il rinvio agli "usi piazza", la capitalizzazione di interessi passivi, l'addebito di costi, oneri, spese e commissioni (compresa la commissione di massimo scoperto) non dovute, l'illegittima antergazione e postergazione di valute.

Proponeva quindi l'azione di nullità e ripetizione dell'indebito, domandando che, previa declaratoria di invalidità delle clausole contrattuali relative alla determinazione di interessi illegittimi e alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e, comunque, previo accertamento della mancata pattuizione di costi e interessi, l'istituto di credito convenuto fosse condannato alla restituzione della somma di € 254.655,89 o di altra maggiore o minore da accertare in corso di causa, pagata indebitamente, oltre che al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, co. 2, c.c.

2. – Instaurato il contraddittorio, si costituita il Banco di Napoli s.p.a. eccependo preliminarmente: 1. di essere estranea al rapporto dedotto in giudizio, non essendo la Banca di Andria s.p.a., con la quale la società attrice aveva costituito il rapporto di conto corrente, propria dante causa immediata o mediata; 2. l'assoluta genericità della domanda al punto da poter "forse meritare l'eccezione di nullità" per indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*; 3. la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. oltre che quella decennale ex art. 2946 c.c.; 4. la decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto.

Nel merito la Banca convenuta contestava le avverse deduzioni sostenendone l'infondatezza in fatto oltre che in diritto; chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea e, in subordine, di dichiarare irripetibili le somme versate dalla [REDACTED] Con vittoria di spese di lite.

3. – Su richiesta dell'attrice, con ordinanza del 26.4.2010 il got assegnatario del procedimento disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Intesa San Paolo s.p.a., la quale si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione del credito e la decadenza della società attrice dal diritto di contestare gli estratti conto. Nel merito, svolgendo difese analoghe a quelle del Banco di Napoli, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in subordine, di accertare l'irripetibilità delle somme versate dalla [REDACTED] Con vittoria di spese di lite.

4. La causa, assegnata nel corso del tempo a diversi giudici istruttori, istruita con acquisizioni documentali e una ctu con relative integrazioni, veniva dichiarata interrotta per il decesso dell'unico difensore della società attrice. Veniva quindi riassunta dalla convenuta.

All'udienza odierna, svoltasi con la trattazione scritta, è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c.

* * * * *



5. – Va preliminarmente osservato che il Banco di Napoli S.p.a., costituendosi, ha eccepito di non essere il titolare, dal lato passivo, del rapporto controverso.

Su sollecitazione della società attrice, quindi, il giudice istruttore dell'epoca disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Intesa San Paolo s.p.a. Quest'ultima, costituitasi in giudizio, nulla deduceva in ordine alla titolarità passiva del rapporto controverso, salvo poi a sostenere nella memoria di replica che nessuna delle società convenute potesse essere considerata legittimata passiva della società attrice non essendo stata dimostrata la qualità di cessionaria in capo ad alcuna di esse.

Invero, sulla base della documentazione versata in atti deve ritenersi che la società attrice abbia dimostrato che, al momento dell'instaurazione del giudizio, il Banco di Napoli era titolare, dal lato passivo, del rapporto controverso.

Dagli estratti conto prodotti risulta infatti che il conto corrente per cui è causa venne acceso presso la fil. di Fasano della Banca di Andria s.p.a. e che il rapporto proseguì nel corso del tempo dapprima con Banca Centro Sud s.p.a., poi con City Bank Italia s.p.a., Banco Ambrosiano Veneto sud s.p.a., Banco Ambrosiano Veneto s.p.a., IntesaBci s.p.a., poi denominata Banca Intesa s.p.a. Quest'ultima, a sua volta, assunse la nuova denominazione di Intesa San Paolo s.p.a.

Per effetto di una cessione di ramo di azienda, a Intesa San Paolo s.p.a. era poi subentrato il Banco di Napoli.

Contrariamente a quanto dedotto dagli istituti di credito convenuti, risulta versato in atti l'atto pubblico per notar Mazzocca del 29.10.2008 (e non del 20.10.2008, come indicato nell'atto di citazione, evidentemente per errore materiale), con il quale Intesa San Paolo s.p.a. aveva conferito al Banco di Napoli che aveva accettato e acquistato *“il ramo d'azienda costituito da 168 filiali o punti operativi (corrispondenti a 154 succursali bancarie) della Rete ex Intesa operanti nelle Aree Calabro Lucana, Campania, Puglia, Napoli e provincia, e delle relative attività e passività connesse all'attività bancaria e finanziaria svolta”*.

Al legittimo contraddittore, Banco di Napoli, nel corso del procedimento è poi succeduta la stessa Intesa Sanpaolo s.p.a., la quale, nel giudizio riassunto, si è costituita anche nella qualità di succeditrice a titolo universale della Banco di Napoli s.p.a., giusto atto di incorporazione per fusione a rogito del notaio Morone di Milano del 10.10.2018.

6. – Vanno quindi esaminate le ulteriori eccezioni tempestivamente sollevate dal legittimo contraddittore Banco di Napoli.

6.1 – In primo luogo, sebbene formulata in termini quasi ipotetici, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione essendo l'atto completo di tutti gli elementi essenziali, compresa l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 dell'art. 163 c.p.c.



Del resto entrambe le convenute hanno dimostrato di aver potuto svolgere le loro difese in maniera assolutamente compiuta e da tanto può dedursi la piena consapevolezza del *thema decidendum*.

6.2 – Il Banco di Napoli ha inoltre eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione di pagamenti indebiti. È stata eccepita la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. e, in subordine, quella decennale.

Infondato è quanto dedotto in ordine all'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale per il calcolo e la restituzione degli interessi, in quanto errato appare il riferimento all'art. 2948, n. 4), c.c. In presenza di un'azione mirata a conseguire la restituzione di interessi indebitamente corrisposti - ex art. 2033 c.c. - e non di azione diretta ad ottenere il pagamento di interessi non corrisposti, si applica infatti il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.

Riguardo all'eccezione di prescrizione decennale, non può ritenersi formulata genericamente, così come lamentato da parte attrice.

Sul punto occorre prendere in considerazione quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 15895/2019: *"l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie"*.

In tale pronuncia la Suprema Corte, componendo il contrasto tra due opposti orientamenti giurisprudenziali, ha rammentato che *"la nozione di allegazione "in senso proprio", che è quella che qui rileva, si identifica con l'affermazione dei fatti processualmente rilevanti, posti a base dell'azione o dell'eccezione: essa individua i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti fatti valere in giudizio, sinteticamente definiti come fatti principali (per distinguerli dai c.d. fatti secondari, dedotti in funzione di prova di quelli principali)."* E ancora: *"non rientra nell'ambito dell'onere di allegazione la qualificazione dei fatti allegati, che costituisce, invece, attività riservata al giudice, che, nel provvedere al riguardo, non è vincolato da quella eventualmente offerta dalle parti"*.

Attraverso il richiamo a Sezioni Unite n. 10955/2002 è stato ribadito che l' *"elemento costitutivo è rappresentato dall'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione - che, com'è noto, costituisce una tipica eccezione in senso stretto - implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, e non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica*



menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al giudice, che - previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione - potrà applicare una norma di previsione di un termine diverso”.

L'eccezione di prescrizione sollevata nel caso in esame deve quindi ritenersi validamente proposta e aderente ai canoni fissati dalle Sezioni Unite, avendo il Banco di Napoli, nella comparsa di costituzione e risposta, eccepito tempestivamente la prescrizione di “tutte le eventuali somme” (quindi anche le rimesse solutorie) dovute alla ██████████ per tutto il periodo antecedente al 3.6.2004 o al 3.6.1999 a seconda che si acceda alla soluzione della prescrizione quinquennale o decennale.

La convenuta ha dunque esplicitamente contestato l'inerzia della società titolare del diritto alla ripetizione dell'indebito, manifestando la volontà di volerne profittare.

6.3 – Infondata e da disattendere è invece l'eccezione di decadenza della società attrice dall'impugnativa degli estratti conto, basata sull'assunto che il relativo contenuto deve ritenersi accettato.

Invero la giurisprudenza di legittimità ha ormai da molto tempo chiarito i limiti dell'art. 1832 c.c. (applicabile al rapporto di conto corrente bancario in forza del richiamo di cui all'art. 1857 c.c.), statuendo che le contestazioni dell'estratto conto, soggette al termine di cui al primo comma dell'articolo in esame, sono quelle che concernono la tenuta del conto, ad es. la tenuta delle singole partite, e non la validità e l'efficacia del rapporto obbligatorio da cui sorgono i debiti o crediti annotati.

La Suprema Corte ha affermato in particolare che *“nel contratto di conto corrente, l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all'approvazione tacita dell'estratto conto, a norma dell'art. 1832 c.c., si riferisce agli accrediti e agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, né l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile e inefficace (o, comunque, su situazione illecita) resti definitivamente incontestabile”* (Cass. civ. n. 10186/2001). Ha inoltre sostenuto che *“In tema di rapporti bancari, l'impugnativa del cliente che, non limitandosi alla sola contestazione di accrediti ed addebiti sotto il profilo contabile, contesti, invece, la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui scaturiscono le partite inserite nel conto, non è in alcun modo collegato all'impugnazione dell'estratto conto trasmesso alla banca”* (Cass. civ. n. 4846/98). E ancora, *“l'approvazione, sia pur tacita, dell'estratto conto ai sensi dell'art. 1832 c.c., non preclude l'impugnabilità dell'invalidità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti, e, quindi, dei titoli contrattuali che sono alla loro base e rimangono regolati dalle norme generali sui contratti”* (Cass. civ. 10129/2001; Cass. civ. n. 1112/84).



7. – Venendo al merito, va innanzitutto detto che la società attrice, nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. ha precisato l'assenza di pattuizione scritta sui tassi debitori e creditori applicati dalla banca (v. pag. 8 della prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c.) Sicchè non può affermarsi l'omessa produzione di documentazione sul punto.

Ciò detto, vale rammentare che "nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida *"causa debendi"* essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione" (così Cass. N. 30822/2018). Tanto, come chiarito da Cass. civ. n. 24948/2017, implica che *"il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito sia tenuto a documentare l'andamento del rapporto attraverso la produzione degli estratti conto, dal momento che è attraverso questi ultimi che hanno evidenza le singole rimesse che, avendo ad oggetto importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione"*.

Questo giudice non ignora che sul tema più di recente vi è stata un'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, essendo stato enunciato il principio che, *"a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto"* (Cass. civ. n. 11543/2019; Cass. civ. n. 9526/2019) e che pertanto *"la prova dei movimenti del conto può desumersi anche "aliunde" (Cass. n. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati)"* (Cass. civ. n. 20621/2001).

Tuttavia si ritiene che nel caso in esame i mastrini prodotti dalla società attrice non possano utilmente adoperati per colmare le lacune nella sequenza degli estratti conto in quanto atto proveniente esclusivamente dalla parte creditrice e non essendoci elementi per poter adeguatamente verificare la veridicità e correttezza delle risultanze degli stessi.

Sotto altro profilo può escludersi che la Banca abbia tenuto comportamenti che potessero implicare accettazione della ricostruzione del conto attraverso l'utilizzo dei mastrini prodotti dall'attrice. Essa si è infatti opposta all'espletamento della CTU (v. verbale di udienza del 28.2.2011).

Non vi sono poi punti dell'atto di citazione o della prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. in cui la società attrice abbia allegato la presenza degli stessi mastrini. Sicchè non vi sono allegazioni



rispetto alle quali potrebbe ipotizzarsi una mancata contestazione specifica da parte della Banca, come al contrario sostenuto negli scritti difensivi di parte attrice.

Per tale ragione, - avendo il ctu sin dal primo elaborato evidenziato l'incompletezza degli estratti conto, in particolare di quelli relativi a tutto l'anno 1989, e proposto ipotesi di raccordo utilizzando peraltro i mastrini di parte attrice -, è stata disposta un'ulteriore integrazione della ctu demandando al consulente di effettuare un'ipotesi di calcolo solo sulla base degli estratti conto effettivamente disponibili senza soluzione di continuità, partendo dal saldo indicato nel primo di essi.

Il ctu, nell'ultima relazione integrativa depositata telematicamente il 19.6.2020, non si è limitato ad operare tale ipotesi di calcolo ma ne ha sviluppate una serie. Tuttavia la mancata attinenza ai quesiti non configura un'ipotesi di nullità della ctu né impone la sostituzione del consulente in quanto tale vizio comporta la semplice inutilizzabilità della parte di accertamento peritale sui punti estranei all'oggetto dei quesiti.

Riguardo alla rielaborazione del saldo effettuato dal medesimo ctu si rileva che allorchè lo stesso ha effettuato la ricostruzione del "post buco documentale" tenendo conto esclusivamente, come richiesto, degli estratti conto disponibili senza soluzione di continuità e delle rimesse solutorie prescritte (vedi ultima parte di pag. 12 dell'ultimo elaborato peritale), non ha considerato la lettera di messa in mora del 22.12.2004. Ciò può evincersi da quanto affermato a pag. 8 della relazione depositata il 22.3.2013 oltre che dalle ulteriori ipotesi di calcolo elaborate da pag. 14 e segg. della suddetta relazione depositata il 19.6.2020, nelle quali invece la suddetta lettera è stata presa in considerazione su sollecitazione dell'attrice.

Ritiene questo giudice che tale lettera di messa in mora, così come formulata, non possa comunque costituire atto interruttivo della prescrizione in quanto contenente soltanto la contestazione dell'applicazione di interessi anatocistici e non anche di tutte le commissioni, compresa quella di massimo scoperto, e oneri non pattuiti.

Conseguentemente la domanda di restituzione contenuta in detta lettera non coincide con quella, ben più ampia, oggetto della domanda giudiziale, ma al contrario manifesta la volontà di ottenere il soddisfacimento di un diritto meno ampio rispetto a quello fatto valere in giudizio.

Ciò posto, va detto che il saldo finale del rapporto di conto corrente è stato correttamente determinato escludendo la capitalizzazione degli interessi debitori.

L'attrice ha dedotto, in maniera fondata, che il conto corrente ha subito gli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, cioè di una prassi illegittima perché in contrasto con il divieto di cui all'art. 1283 c.c.

Il rapporto di conto corrente per cui è causa è stato instaurato molti anni prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000 e chiuso nel 2001.



Deve pertanto escludersi il diritto della banca di applicare la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista; ciò, in quanto si tratta di uso negoziale e non normativo, come tale inidoneo a derogare il disposto dell'art. 1283 c.c., anche con riferimento al periodo anteriore alle note decisioni con cui la Suprema Corte ha accertato, in difformità rispetto all'orientamento sino ad allora seguito, l'inesistenza di tale uso normativo, difettandone anche in relazione a tale epoca i presupposti (Cass. Sezioni Unite n. 21095/2004, riportata *infra*).

Il ctu ha inoltre escluso ogni decorrenza della valuta diversa dalla data della operazione.

Correttamente sono state inoltre eliminate dal ricalcolo le commissioni di massimo scoperto e ogni altro costo in quanto non pattuiti.

L'ipotesi di calcolo da porre a base della decisione è quindi quella di cui all'ultima parte di pag. 12 della relazione depositata telematicamente il 16.6.2020 in quanto tiene conto solo degli estratti conto disponibili senza soluzione di continuità e delle rimesse solutorie prescritte. Residua dunque un credito a carico della correntista di € 28.932,75.

Riguardo alla base di calcolo delle rimesse solutorie, ritiene questo giudice di dare continuità a quanto affermato dalla giurisprudenza di merito, tra cui il Tribunale di Brindisi, il quale ha sostenuto che *“il giudicante ritiene pertanto di condividere e fare propria l'ipotesi calcolo operata dal ctu... delle rimesse solutorie non più ripetibili siccome operate nel periodo oggetto di eccezione di prescrizione, individuate utilizzando gli estratti conto banca e non invece il conto rielaborato (ed invero la astratta ripetibilità della rimessa, trova giustificazione proprio nella indebita percezione da parte della banca, siccome utilizzate a copertura di poste ritenute erroneamente a debito del correntista)”* (Trb. Brindisi n. 55/2019).

Sebbene la Suprema Corte (Cass. civ. n. 9141/2020) abbia più di recente statuito che le rimesse solutorie debbano essere individuate sulla base della contabilità bancaria previamente epurata da tutti gli addebiti di interessi e competenze, trattasi di orientamento ancora non consolidato dal quale questo giudice ritiene di discostarsi ritenendo più condivisibile il contrario orientamento ribadito dalla giurisprudenza di merito anche successivamente a tale pronuncia: *“non è possibile rimettere il giudizio sulla qualificazione della rimessa, se pagamento o ripristino di disponibilità, all'esito della declaratoria di nullità poiché la disponibilità idonea a impedire lo spostamento patrimoniale consiste nella concreta conservazione del potere di disporre di una somma di denaro e non può che essere verificata sulla base della situazione dichiarata esistente al tempo in cui il versamento è eseguito ...”* (Trib. Torino, 31.12.2020). E ancora: *“la prescrizione del credito ha ad oggetto il pagamento indebito con la conseguenza che nel caso in cui i conteggi venga fatti sui saldi ricostruiti... si verrebbe di fatto a rendere inoperante l'istituto della prescrizione, la cui finalità è, appunto quella di impedire la ripetizione del pagamento prescritto”* (Trib. Napoli, 6029/2020); *“ Operando ... sulla base dei saldi già epurati dalle*



somme indebitamente corrisposte, si falsa il criterio che, alla luce dei principi esposti dalle S.S.U.U. (sent. n. 24418/10) deve essere utilizzato per individuare i "pagamenti".

Basti pensare che - epurando il conto dalla incidenza di clausole nulle e condizioni non pattuite - si modifica, tempo per tempo, il saldo; conseguentemente, quelli che, analizzando i saldi banca, risulterebbero essere dei pagamenti (perché intervenuti su conto scoperto non affidato ovvero su conto affidato con scoperto ultra fido), nella maggior parte dei casi potrebbero non esserlo più, pur essendo con evidenza pagamenti indebiti al momento in cui vennero eseguiti" (Corte d'Appello Lecce n. 530/2021).

Alla stregua di ciò quanto lamentato da parte attrice circa l'individuazione delle rimesse solutorie non può essere condiviso.

Va infine disattesa la richiesta di maggior danno.

Le Sezioni Unite con la pronuncia n. 19499 del 2008 si sono espresse nel senso che *"nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero - attraverso la produzione dei bilanci - quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale".*

In seguito è stato puntualizzato che *"nel caso di ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria, il danno da svalutazione monetaria non è "in re ipsa" ma deve essere provato dal creditore, quantomeno deducendo e dimostrando che il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato di durata annuale sia stato superiore, nelle more, agli interessi legali" (Cass. civ. n. 11943/2016; cfr. anche Cass. civ. n. 16087/2017) .*

Più di recente la Suprema Corte (Cass. civ. n. 6684/2018) ha sostenuto che *"la dimostrazione del saggio medio di rendimento dei titoli di stato di durata non superiore a quella annuale, considerata la natura del dato e la sua facile accessibilità, se non altro tramite riscontro presso l'istituto di*



emissione (Banca d'Italia), possa considerarsi sostanzialmente, ai fini della prova, come fatto notorio e, dunque, non necessariamente da provarsi da parte del creditore. Invece, l'allegazione della debenza della rivalutazione alla sua stregua, inerendo ai fatti costitutivi della domanda di riconoscimento della stessa, deve considerarsi necessariamente parte dell'onere di allegazione del creditore istante, in quanto espressione del principio della domanda. Occorre, dunque, che il creditore, nel proporre la domanda, indichi come fatto costitutivo della stessa, l'esistenza di una situazione di superamento, per il periodo della mora, del tasso annuale degli interessi legali da parte del detto tasso medio di rendimento dei titoli di stato a durata non superiore all'anno. In mancanza di tale allegazione la domanda risulterebbe priva di deduzione dei fatti costitutivi e sarebbe affetta da nullità per mancanza di indicazione degli stessi e precisamente, vertendosi in tema di diritto di credito ad una prestazione di genere, e, dunque, di domanda relativa a diritto c.d. eterodeterminato per mancanza del requisito dell'esposizione dei fatti di cui all'[art. 163 c.p.c.](#), n. 4 ([art. 164 c.p.c.](#), comma 4). Si può, per converso, ammettere che l'eventuale deduzione come fatti costitutivi della domanda di maggior danno di un criterio di impiego del danaro che avrebbe garantito una certa redditività maggiore rispetto al tasso degli interessi, qualora non accompagnata dalla dimostrazione presuntiva dei fatti giustificativi del reimpiego tramite il meccanismo presuntivo adombrato dalle Sezioni Unite, potrebbe essere ritenuta di per sé implicare l'allegazione in via subordinata della debenza almeno del maggior danno secondo il criterio del rendimento medio dei titoli di stato di durata non superiore all'anno".

Facendo applicazione di tali principi, non avendo la società attrice né invocato il criterio della cd. di debenza minimale della differenza tra il tasso legale degli interessi e quello medio di rendimento dei titoli di Stato a durata non superiore ad un anno, né un criterio specifico di reimpiego delle somme giustificativo della richiesta del maggior danno in misura maggiore, la relativa richiesta non può essere accolta.

Pertanto sulla suddetta somma di € 28.932,75 andranno riconosciuti solo gli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014.

Le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico di Intesa Sanpaolo s.p.a. quale incorporante della Banco di Napoli s.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Banco di Napoli s.p.a. e Intesa San Paolo s.p.a., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:



- condanna la Intesa San Paolo s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., quale incorporante della Banco di Napoli s.p.a., al pagamento in favore della [REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., della somma di € 28.932,75, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
- condanna la Intesa San Paolo s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., quale incorporante della Banco di Napoli s.p.a., al pagamento in favore della [REDACTED], delle spese di lite che liquida in € 508,00 per esborsi ed € 7.254,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge;
- pone definitivamente le spese di ctu a carico della Intesa San Paolo s.p.a., nella qualità suindicata.

Brindisi, 10.11.2021

Il Giudice

Silvia Nastasia

